



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI



presso il
Ministero della Giustizia

Circ.CNI n. 655/XIX Sess./2020

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI
15/12/2020 U-rsp/8024/2020

Ai Presidenti degli Ordini territoriali degli
Ingegneri

Ai Presidenti delle Federazioni/Consulte
degli Ordini degli Ingegneri

LORO SEDI

Oggetto: Decreto Legge Ristori (conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre
2020, n. 137) - Equo compenso

Cari Presidenti,

anche a seguito dell'incessante attività della Rete delle Professioni Tecniche sul
tema del superbonus, risulta essere stato approvato dalle commissioni 5° e 6° del
Senato, in occasione dell'esame del DDL A.S. 1994 di conversione in legge del
Decreto Ristori, l'emendamento n.17.0.7, che aggiunge al provvedimento citato un
nuovo articolo, il 17 bis.

Tale articolo prevede, nell'ambito delle procedure previste per le detrazioni
fiscali in materia di edilizia ed energetica sotto forma di crediti di imposta o sconti sui
corrispettivi, cedibili ai soggetti interessati dalla vigente normativa, compresi gli istituti
di credito e gli altri intermediari finanziari, l'obbligo nei confronti di questi
dell'osservanza delle disposizioni previste in materia di disciplina dell'equo compenso
previste dall'articolo 1, comma 487 della legge 27 dicembre 2017, n. 2015, nei riguardi
dei professionisti incaricati agli interventi per i lavori previsti, iscritti ai relativi Ordini o
Collegi professionali.

Come ricorderete, l'inserimento di tale norma è stata più volte richiesta dalla
RPT ed inserita nei più recenti documenti presentati.

Cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Ing. Angelo Valsecchi

IL PRESIDENTE
Ing. Armando Zambrano

Commissioni 5^a e 6^a riunite

BOZZE DI STAMPA

12 dicembre 2020

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

A.S. 1994

BOZZA PROVVISORIA EMENDAMENTI APPROVATI

EMENDAMENTI

(al testo del decreto-legge)

Art. 1

1.186

ACCOTO, ANGRISANI, DELL'OLIO, L'ABBATE, TRENTACOSTE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«14-bis. All'articolo 13, comma 9, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, il secondo periodo è soppresso.».

Art. 17

17.0.7 (testo 2)

DE BERTOLDI, CALANDRINI, DE CARLO, NASTRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di equo compenso per le prestazioni professionali)

1. Ai fini di quanto disposto dagli articoli 119, 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77 e del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020, in materia di requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - *ecobonus*, nell'ambito delle procedure previste per le detrazioni fiscali in materia di edilizia ed energetica sotto forma di crediti di imposta o sconti sui corrispettivi, cedibili ai soggetti interessati dalla vigente normativa, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, è fatto obbligo nei confronti di questi, l'osservanza delle disposizioni previste in materia di disciplina dell'equo compenso previste dall'articolo 1, comma 487 della legge 27 dicembre 2017, n. 2015, nei riguardi dei professionisti incaricati agli interventi per i lavori previsti, iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali.

2. Il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro della pubblica amministrazione garantisce le misure di vigilanza ai sensi del precedente comma, segnalando eventuali violazioni, all'Autorità garante per la concorrenza e del mercato, ai fini del rispetto di quanto previsto dal presente articolo».
